

(N. 1043)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1950

Norme transitorie per la retrodatazione della nomina a posti di direttore e di insegnante negli Istituti di istruzione artistica nei confronti di coloro la cui assunzione in ruolo fu ritardata perchè celibi.

ONOREVOLI SENATORI. — Le note disposizioni di carattere demografico di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335 e successive norme di adeguamento, determinarono l'impossibilità di registrare i decreti di nomina nei confronti dei direttori e degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica che non risultavano in quel tempo coniugati e che, pertanto, non poterono essere assunti in ruolo.

Tale situazione potè essere, in seguito, regolarizzata, in virtù del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 707, che abrogava ogni precedente disposizione limitativa della carriera dei funzionari celibi, con effetto dal 1° ottobre 1943.

Tuttavia, non contenendo il cennato regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 707, norme transitorie per la retrodatazione delle nomine nei confronti dei funzionari la cui assunzione in ruolo era stata impedita dallo stato di celibato, i direttori ed insegnanti sopra indicati hanno avuto il danno di perdere un periodo di servizio utile agli effetti della loro anzianità.

Per eliminare tale inconveniente, è stato approntato l'unito provvedimento legislativo, analogo a quello, già in corso di approvazione, relativo ai professori straordinari delle Università. Con esso vengono dettate norme per la retrodatazione della nomina a posti di direttore e di insegnante negli istituti di istruzione arti-

stica nei confronti di coloro la cui assunzione in ruolo fu ritardata perchè celibi.

La validità della retrodatazione delle nomine, peraltro, è limitata ai soli effetti giuridici, al fine di evitare un grave onere a carico dello Stato, per quanto riguarda la situazione precedente. Per l'avvenire, l'onere sarà di lievissima entità, derivando unicamente dalla maggiore anzianità di cui verranno a beneficiare gli interessati, e ad esso si potrà agevolmente

provvedere con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, senza ulteriore aggravio a carico dello Stato.

Per motivo di equità il provvedimento viene esteso anche a favore dei direttori e degli insegnanti designati, a suo tempo, per la nomina senza concorso, e la cui nomina in ruolo fu ritardata perchè gli interessati erano celibi.

Sul provvedimento ha espresso avviso favorevole il Ministero del tesoro.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

I vincitori di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica la cui nomina in ruolo fu differita per effetto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, e successive disposizioni di adeguamento, si intendono, ai soli effetti giuridici, immessi nei ruoli degli insegnanti degli istituti cennati con la decorrenza più utile, in relazione alla data di approvazione degli atti del rispettivo concorso.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei riguardi dei direttori e degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica designati per la nomina senza concorso, la cui nomina in ruolo fu ritardata perchè gli interessati erano celibi.

### Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81 della Costituzione, alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge verrà provveduto con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.